

Regolamento dell'Assemblea di Gruppo

Monselice 1



MONSELICE 1

Aggiornato al Consiglio generale 2022

INDICE

INDICE	2
<i>Art. 1 – Funzioni e composizione</i>	3
<i>Art. 2 – Convocazione e sessioni</i>	3
<i>Art. 3 – Convocazione: modalità</i>	3
<i>Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea</i>	3
<i>Art. 5 – Delega</i>	3
<i>Art. 6 – Ufficio di presidenza</i>	3
<i>Art. 7 – Funzioni del Presidente</i>	4
<i>Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione</i>	4
<i>Art. 9 – Funzioni degli scrutatori</i>	4
<i>Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione</i>	4
<i>Art. 11 – Diritto di parola</i>	5
<i>Art. 12 – Deliberazioni</i>	5
<i>Art. 13 – Mozioni d'ordine</i>	5
<i>Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni</i>	5
<i>Art. 15 – Diritto di voto</i>	6
<i>Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni</i>	6
<i>Art. 17 – Modifiche al Regolamento</i>	6
<i>Art. 18 – Libertà di voto</i>	6
<i>Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni</i>	6
<i>Art. 20 – Interpretazione del Regolamento</i>	6
INDICE ANALITICO	7
ESEMPI DI DELIBERAZIONI IN CORSO DI ASSEMBLEA DI GRUPPO	8
DELIBERAZIONE 1 – APPROVAZIONE REGOLAMENTO	8
DELIBERAZIONE 2 – ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ EDUCATIVA	8
DELIBERAZIONE 3 – APPROVAZIONE BILANCIO DI GRUPPO	8

Art. 1– Funzioni e composizione

1. Le funzioni dell'Assemblea di Gruppo sono definite dagli art. 21 e 27 dello Statuto. In particolare, l'Assemblea:
 - a. delibera il bilancio e fissa la quota di Gruppo;
 - b. attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa;
 - c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. All'Assemblea partecipano tutti i soci appartenenti al Gruppo; i soci minorenni sono rappresentati da coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.

In questo articolo vengono riassunte le funzioni dell'Assemblea di Gruppo e la composizione. Per quanto riguarda le singole fattispecie previste dal comma 1 (bilancio, quota di Gruppo e "attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa") si rimanda alla parte III dell'allegato all'allegato 5.c.2bis - punto 4, approvato dal Consiglio generale 2022, dove esse verranno affrontate analiticamente.

Art. 2 – Convocazione e sessioni

1. L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Capi Gruppo congiuntamente.
2. L'Assemblea è convocata dai Capi Gruppo congiuntamente in sessione straordinaria:
 - a. ogni volta che lo ritengono necessario;
 - b. su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei soci.
3. Nel caso di cui al comma 2 i Capi Gruppo devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

L'art. 21 dello Statuto prevede che la sessione ordinaria dell'Assemblea si svolga almeno una volta all'anno. Il comma 2 e 3 disciplinano la convocazione dell'Assemblea in eventuali sessioni straordinarie.

Art. 3 – Convocazione: modalità

1. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Il bilancio dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione.
2. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Capi Gruppo.

Art. 4 – Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto.
2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente presso la Segreteria dell'Assemblea.
3. Qualora l'Assemblea non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte nello stesso giorno, con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.
4. L'Assemblea può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi telematici secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Gli aventi diritto sono gli associati che risultano tali il giorno in cui si tiene l'Assemblea. A tal proposito si ricorda che l'art. 25 comma 2 del Regolamento associativo prevede che in ogni livello territoriale l'organo amministrativo – qui la Comunità capi - tenga nelle forme ritenute più opportune "il libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento di cui all'art. 1". Quindi gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea di Gruppo saranno coloro che, alla data dell'Assemblea, sono riportati nel libro degli associati di quel Gruppo. Si veda anche a proposito il commento all'art. 15. Qui la valutazione del quorum al 50% più uno deve essere considerata solo indicativa. Ogni Gruppo può stabilire autonomamente tale quorum, salvaguardando tuttavia una significativa rappresentanza quantomeno in prima convocazione. Si prevede la seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione con validità indipendente dal numero dei presenti dalla prima convocazione.

Art. 5 – Delega

1. Non è ammessa alcuna forma di delega.

Art. 6 – Ufficio di presidenza

1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede a:
 - a. ratificare, con voto palese, la nomina del/i Presidente/i e di un/a Segretario, su proposta dei Capi Gruppo;
 - b. ratificare, con voto palese, la nomina di uno o più scrutatori, su proposta del/i Presidente/i.
2. I Capi Gruppo ed i membri della Comunità capi non possono far parte dell'Ufficio di Presidenza.

*Il Presidente, non potendo essere un membro della Comunità capi che è l'organo amministrativo del Gruppo, dovrà essere individuato tra i soci giovani maggiorenni o tra i genitori.
Il numero degli scrutatori sarà stabilito dal Presidente.*

Art. 7 – Funzioni del Presidente

1. Compito della Presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.
2. Il Presidente regola la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.
3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.
4. Il Presidente, coadiuvato dai membri dell'Ufficio di Presidenza, svolge le funzioni di cui all'art. 10.
5. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13.

Qui e successivamente il termine "Presidente" deve essere inteso sia al singolare che al plurale ovvero prevedendo la possibilità che il Presidente sia una singola persona o che possano essere designati due Presidenti, come avviene in alcune Assemblee regionali. Già queste due possibilità sono previste dall'art. 6.

L'articolo disciplina le funzioni del Presidente, che ha come si è detto un ruolo super partes di regolazione dell'Assemblea e di vigilanza del rispetto delle norme, nonché di interpretazione del Regolamento.

Per il livello di Gruppo non si prevede la presenza del Comitato mozioni e le funzioni di tale organo vengono assunte dal Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione

1. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea; qualora queste siano redatte in forma scritta, al verbale dovrà esserne allegata copia.
2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione.
3. Il verbale, firmato per presa visione dal Presidente della sessione e dai Capi Gruppo, è conservato a cura della Comunità capi, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo.

L'articolo disciplina le funzioni del Segretario, il quale redige il verbale che deve contenere quantomeno le informazioni riportate nel comma 1.

A tal proposito si invita a leggere con attenzione l'art. 25 del Regolamento associativo che disciplina la tenuta dei libri sociali obbligatori per gli enti del terzo settore anche a livello di Gruppo riguardanti sia le assemblee che le Comunità capi. Per il livello di Gruppo non è prevista l'obbligatorietà della forma scritta per le deliberazioni, anche se consigliabile.

Art. 9 – Funzioni degli scrutatori

1. Gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici.
2. Gli scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14.

*Articolo che prevede le funzioni degli scrutatori.
Per le votazioni è previsto l'eventuale utilizzo di strumenti telematici purché questi garantiscano la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota.
Il comma 2 prevede che gli scrutatori collaborino a definire il quorum deliberativo.*

Art. 10 – Formazione delle proposte di deliberazione

1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono manifestare tale intenzione anche eventualmente depositando un testo scritto presso l'Ufficio di Presidenza entro un termine che viene comunicato dal Presidente all'apertura dei lavori assembleari.
2. Il Presidente, coadiuvato dagli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, valuta preliminarmente le proposte di deliberazione apportandone, d'accordo con i proponenti eventuali modifiche formali o atte a chiarirne il senso.
3. Il Presidente esprime un giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione.
4. Il Presidente può mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto.
5. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione è stabilito dal Presidente.

Le funzioni del Comitato mozioni, che sono state semplificate e portate all'essenziale, sono svolte dal Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 – Diritto di parola

1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente.

2. Il Presidente può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.
3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola - salvo diverso avviso del Presidente - nell'ordine di iscrizione.
4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale (*) o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.
5. Il Presidente può concedere la parola anche a persone che non facciano parte dell'Assemblea.

Questo articolo regola il diritto di parola attribuendo ampia facoltà al Presidente la cui figura è centrale nella gestione del dibattito che dovrebbe essere ispirato a garantire la più ampia partecipazione possibile pur nel rispetto dei tempi e con l'attenzione ad evitare interventi pretestuosi o estranei all'ordine del giorno. In riferimento al comma 4, è fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni contrarie a quelle espresse.

Art. 12 – Deliberazioni

1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto.
2. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea.
3. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui i Capi Gruppo esprimono un parere.
4. Le deliberazioni possono avere forma scritta ovvero essere illustrate oralmente dal proponente. In quest'ultimo caso il verbale della sessione dovrà riportare chiaramente l'oggetto della deliberazione, quanto disposto, il proponente e l'esito della votazione.

Questo articolo offre una definizione delle caratteristiche essenziali di ogni deliberazione, nonché la procedura con cui esse vengono messe in votazione. Non vi è la usuale distinzione delle deliberazioni (mozioni, raccomandazioni, ecc.) anche se non è esclusa. Viene prevista la possibilità che le deliberazioni possano avere sia forma scritta che essere illustrate oralmente.

Art. 13 – Mozioni d'ordine

1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea, su proposta del Presidente, può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento.

Articolo che regola due circostanze particolari: la modifica del corso dei lavori e l'inserimento di un punto all'ordine del giorno nel corso dei lavori. Va segnalato che per entrambi i casi il quorum non è quello solito della maggioranza dei presenti, ma della maggioranza dei votanti ovvero di coloro che esprimono il voto. Questo per evitare che l'Assemblea in cui ad esempio si sono assentate numerosi "presenti" di fatto non riesca più a deliberare neppure l'eventuale aggiornamento dei lavori.

Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni

1. Fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, come previsto dall'art. 21 dello Statuto.
2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi.
3. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento.
4. Il risultato delle votazioni viene, sentito il Collegio degli scrutatori, proclamato dal Presidente.

Articolo che stabilisce il quorum deliberativo richiamando quanto riportato dallo Statuto in ottemperanza all'art. 24 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato Codice del Terzo settore (CTS). Si ricorda la definizione di "presente" di cui all'art. 4, comma 2 ovvero coloro che sono iscritti presso la segreteria.

Art. 15 – Diritto di voto

1. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
2. Per gli associati minorenni, il cui voto è espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'eventuale presenza in Assemblea di più persone con tale qualifica non modifica il numero dei voti ad essi attribuito.

Il CTS all'art. 24 comma 1 prevede che "Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente". Inoltre, al comma 2 stabilisce che "Ciascun associato ha un voto". Il nostro Statuto prevede che gli associati partecipino all'Assemblea e non identifica specifici intervalli temporali tra il momento dell'associazione e quello in cui si acquisisce il diritto a partecipare all'Assemblea. Quindi appare ragionevole concludere che lo statuto AGESCI preveda, implicitamente, differenziandosi in ciò da quanto generalmente disciplinato dal CTS relativamente al vincolo dei tre mesi, che gli associati possono partecipare alle assemblee purché siano tali nel giorno in cui si tiene l'Assemblea.

Inoltre, va ricordato che l'art. 25 comma 2 del Regolamento associativo prevede che "I Comitati ad ogni livello territoriale, o la Comunità capi per il livello di Gruppo, curano, ai sensi del Codice del Terzo settore e nelle forme ritenute più opportune, la tenuta: a. del libro degli associati del rispettivo livello territoriale, in base alle evidenze prodotte nell'ambito delle operazioni di censimento di cui all'art. 1". Pertanto, il libro degli associati potrebbe essere una fonte essenziale per definire chi abbia diritto al voto, quantomeno a livello di Gruppo.

Viene specificato che per il socio minorenne, anche se presenti più persone che esercitano la responsabilità genitoriale, il voto sarà sempre uno, poiché riferito appunto al singolo socio.

Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella

deliberazione o vi sia una deliberazione specifica in tal senso.

Articolo che disciplina l'entrata in vigore delle deliberazioni; di regola le deliberazioni entrano in vigore subito dopo la loro approvazione con la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Articolo che disciplina le modifiche del Regolamento, prevedendo un invio anticipato del testo oggetto di modifica per favorirne un'adeguata conoscenza.

Art. 18 – Libertà di voto

1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza di un potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.

Articolo che sottolinea la libertà di voto di chiunque abbia diritto e partecipi ad esso escludendo qualsivoglia condizionamento.

Art. 19 – Impugnazione delle deliberazioni

1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.
2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Capi Gruppo entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Capi Gruppo, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.

È un articolo di garanzia che consente l'impugnazione della deliberazione quando questa sia in contrasto con quanto previsto dalle norme e ne stabilisce la procedura. Si veda a tal proposito anche il commento all'art. 12.

Art. 20 – Interpretazione del Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli superiori.

2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea, ai Capi Gruppo e durante il corso dei lavori al Presidente dell'Assemblea.

Ultimo articolo che fa richiamo ai Regolamenti di rango superiore per quanto non previsto e affida l'interpretazione del Regolamento associativo, qualora ce ne fosse bisogno, al Presidente nel corso dell'Assemblea ed ai Capi Gruppo al di fuori di essa.

Nota: *Il Regolamento dell'Assemblea di Gruppo dovrà essere approvato all'inizio della prima Assemblea come primo atto formale ed entrerà immediatamente in vigore e quindi sarà applicabile da subito.*

Sarebbe opportuno che i Capi Gruppo facessero giungere la bozza del Regolamento con la convocazione dell'Assemblea o quantomeno in tempo utile per essere visionato dai soci e che informino i genitori, con le modalità che ritengono più opportune, delle nuove disposizioni dovute all'adeguamento dello Statuto al CTS, anche per giustificare la presenza in Assemblea dei soci giovani maggiorenni.

Si suggerisce comunque di favorire un clima di cordialità senza indulgere eccessivamente nei formalismi, pur cercando di rispettare le norme recentemente introdotte.

INDICE ANALITICO

Termine	Riferimento
bilancio	art. 1 art. 3
Capi Gruppo	art. 2, comma 2 art. 3, comma 2
convocazione	art. 2 art. 3
costituzione dell'Assemblea	art. 4
deliberazioni	art. 12 art. 16
ordine del giorno	art. 3, comma 2
Mozioni d'ordine	art. 13

Termine	Riferimento
partecipanti	art. 1, comma 2
Presidenza	art. 6 art. 7
quorum	art. 14
Segretario	art. 6 art. 8
Scrutatori	art. 9
verbale dell'Assemblea di Gruppo	art. 8